

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-6713 del 29/12/2022
Oggetto	D.LGS 387/2003 E S.M.I. - MODIFICA NON SOSTANZIALE ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA N. 1714 DEL 22.05.2012 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PROVVEDIMENTI N. 3107 DEL 20.09.2012, N. 534 DEL 14.02.2013, N. 2873 DEL 29.09.2014, DET-AMB-2016-2004 DEL 24.06.2016 E DET-AMB-2019-2792 DEL 11.06.2019 PER L'IMPIANTO A FONTE RINNOVABILE (BIOGAS) DELLA POTENZA DI 999 KWE, SITO IN COMUNE DI RAVENNA VIA VALLONCELLO SNC - SOCIETA' AGRICOLA CAMPIANO BIOGAS S.R.L. - SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA VIOLARO N. 2 - P.IVA 02420330397
Proposta	n. PDET-AMB-2022-7033 del 29/12/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno ventinove DICEMBRE 2022 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.LGS 387/2003 E S.M.I. - MODIFICA NON SOSTANZIALE ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA N. 1714 DEL 22.05.2012 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PROVVEDIMENTI N. 3107 DEL 20.09.2012, N. 534 DEL 14.02.2013, N. 2873 DEL 29.09.2014, DET-AMB-2016-2004 DEL 24.06.2016 E DET-AMB-2019-2792 DEL 11.06.2019 PER L'IMPIANTO A FONTE RINNOVABILE (BIOGAS) DELLA POTENZA DI 999 KWE, SITO IN COMUNE DI RAVENNA VIA VALLONCELLO SNC - **SOCIETÀ AGRICOLA CAMPIANO BIOGAS S.R.L.** - SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA VIOLARO N. 2 – P.IVA 02420330397

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTE

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l’altro, il riordino e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di autorizzazioni e concessioni, tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l’adozione dei provvedimenti di autorizzazioni uniche per l’installazione/esercizio di impianti di produzione di energia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di ARPAE, che recepisce le novità introdotte dalla L.R. n. 25/2017;

VISTA la normativa sotto elencata a cui si fa riferimento ai fini del rilascio del presente atto:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successivi adeguamenti;
- Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto Legislativo del 16 marzo 1999 n. 79 “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”;
- Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”, in particolare l’art. 12 ai comma 3 e 4 cita:
 - “La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e

riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata alla Regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico[...]";

- *"L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni. [...]"*;
- Legge 23 agosto 2004, n. 239 *"Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"*;
- Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. *"Norme in materia ambientale"*;
- Legge 23 luglio 2009, n. 99 *"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"* che ha apportato modifiche al D.Lgs. 387/03 ed in particolare ha introdotto all'art.12 il comma 4-bis che recita:
 - *"per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto."*
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/09/2010 *"Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"*;
- D.M. 29 maggio 2008 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare *"Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti"*;
- Decreto Legislativo 28 marzo 2011, n. 28 del *"Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE"*;
- Deliberazione 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e del gas *"Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – TICA)"* e s.m.i.;
- Legge Regionale 22 febbraio 1993, n. 10 *"Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative"* e successive modifiche ed integrazioni, la DGR 1965/99 e DGR 2088/2013;
- Legge Regionale n.19/2003 *"Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico"*, la Direttiva applicativa DGR n. 1688 del 18 novembre 2013 *"Nuova direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della legge regionale 29 settembre 2003, n. 19 recante: "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico."*;
- Legge Regionale del 23 dicembre 2004, n. 26 *"Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia"* e s.m.i. ed in particolare l'art. 3, comma 1, lett. b) che conferisce alla Provincia l'esercizio delle funzioni in merito al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia non riservate alle competenze dello Stato e della Regione;
- Legge Regionale 30 ottobre 2008, n. 19 *"Norme per la riduzione del rischio sismico"* e successive modifiche ed integrazioni;

- Delibera di Giunta Regionale 26 luglio 2010, n. 1198 *“Misure di semplificazione relative al procedimento per la costruzione e l'esercizio degli impianti di generazione elettrica alimentati da biogas prodotto da biomasse provenienti da attività agricola”*;
- Decreto n. 209 del 15 dicembre 2017 – Regolamento regionale 15 dicembre 2017 n. 3 *“Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue”*;
- Delibera di Giunta Regionale 09 novembre 2011, n. 1495 *“Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas”*;
- Delibera di Giunta Regionale 24 ottobre 2011, n. 1496 *“Integrazioni e modifiche alla DGR 2236/09 - Approvazione degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per impianti di produzione di energia con motori a cogenerazione elettrica aventi potenza termica nominale compresa fra 3 e 10 MWt alimentati biogas, ai sensi degli articoli 271 comma 3 e 272 comma 2 del DLgs 152/06 “Norme in materia ambientale”*;
- Delibera di Giunta Regionale 12 aprile 2012, n. 362 *“Attuazione della D.A.L. 51 del 26 luglio 2011 - Approvazione dei criteri per l'elaborazione del computo emissivo per gli impianti di produzione di energia a biomasse”*;
- Delibera di Assemblea Legislativa 26 luglio 2011, n. 51 *“Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica”*;
- Legge 29 luglio 2021, n. 108 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- Decreto Legislativo 08 novembre 2021 n. 199 *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”* e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge 20 maggio 2022 n. 51 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”*;
- Legge 15 luglio 2022 n. 91 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”*;
- Legge 5 agosto 2022, n. 108 (in SO n.29, relativo alla G.U. 05/08/2022, n.182) di conversione, con modificazioni, del D.L. 16 giugno 2022, n. 68, (in G.U. 16/06/2022, n.139) riguardante *“Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. (22G00082)”*;
- Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25.05.2016 *“Servizio affari istituzionali, Pianificazione e Comunicazione. Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di Arpae”*;
- Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 08.04.2016 *“Direzione amministrativa. definizione dei contenuti e delle modalità di presentazione ad Arpae Emilia-Romagna della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”*;

PREMESSO CHE:

- in data 14.09.2022 è pervenuta presso questo Ente istanza di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. e dell'art 5 del D.Lgs 28/2011 e s.m.i. all'Autorizzazione Unica n. 1714 del 22.05.2012 e successive modifiche ed integrazioni Provvedimento n. 3107 del 20.09.2012, Provvedimento n. 534 del 14.02.2013, Provvedimento n. 2873 del 29.09.2014, DET-AMB-2016-2004 del 24.06.2016 e DET-AMB-2019-2792 del 11.06.2019 rilasciate alla Società Agricola Campiano Biogas Srl, con sede legale in Comune di Ravenna via Violaro, n. 2, Partita

IVA/Codice Fiscale 02420330397 per l'impianto a fonte rinnovabile (biogas) della potenza di 999 kWe sito in Comune di Ravenna, via Valloncello snc, acquisita agli atti di ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna con protocollo PG 2022/149851 ed integrata in data 15.09.2022 con PG 2022/150619 in merito alla richiesta di Riconoscimento ai sensi dell'art. 24 del Regolamento UE n. 1069/2009, relativamente all'introduzione del siero di latte in alimentazione all'impianto di biogas (Sottoprodotto di Origine Animale di Cat. 3);

- il procedimento unico è stato scelto dal proponente in alternativa alla procedura semplificata di cui al DM 10.09.2010 e al D.Lgs. 28/2011; infatti il DM 10 settembre 2010 (Linee Guida nazionali per impianti a fonti rinnovabili) al punto 11.1 recita che *"Resta ferma la facoltà per il proponente di optare, in alternativa alla DIA, per tale procedimento unico"*;
- è stata eseguita verifica di completezza nei modi e nei tempi previsti dalle Linee Guida Nazionali, rispetto a quanto indicato ai punti 13.1, 13.2 e 13.3 dell'Allegato al D.M. 10.09.2010 e dell'art. 31 bis della L. n. 108/2021 in vigore dal 31.07.2021, sulla documentazione trasmessa con istanza di Autorizzazione Unica PG 2022/149851 del 14.09.2022 ed integrata in data 15.09.2022 PG 2022/150619, avendo la stessa dato esito positivo è stato possibile avviare il procedimento;
- l'avvio del procedimento per il rilascio della modifica non sostanziale all'Autorizzazione Unica è coinciso con la data di completamento dell'istanza avvenuta il 15.09.2022;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31.12.2015;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 241/1990 e s.m.i., del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. e del D.Lgs 28/2011 e s.m.i., ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna comunicava, con nota PG 2022/151714 del 16.09.2022, l'avvio del procedimento, l'indizione e la convocazione della prima seduta telematica della Conferenza dei Servizi decisoria simultanea sincrona per il giorno 10.10.2022, composta dai seguenti Enti legittimati: Azienda USL della Romagna – Sanità Animale e Igiene delle Produzioni Zootecniche; Azienda USL della Romagna – Servizio Igiene Pubblica; Comune di Ravenna – Servizio Tutela Ambiente e Territorio; Comune di Ravenna - Servizio Strade; Provincia di Ravenna – Settore Lavori Pubblici – Servizio Strade;
- con nota PG 2022/172428 del 20.10.2022 ARPAE SAC, in esito alla Conferenza dei Servizi decisoria simultanea sincrona del 10.10.2022, trasmetteva il verbale (PG 2022/170746) contenente l'attestazione della sospensione dei termini del procedimento a far data dalla seduta della Conferenza dei Servizi per richiesta integrazioni documentale unitamente alle note acquisite successivamente al PG 2022/172026 del 19.10.2022 trasmesse rispettivamente dal Comune di Ravenna - Servizio Strade a seguito del sopralluogo congiunto con la Società Campiano Biogas Srl per la verifica dello stato di via Valloncello, svoltosi in data 13.10.2022 e dalla Provincia di Ravenna acquisita al PG 2022/171740 del 19.10.2022 di richiesta di documentazione al fine del superamento del vincolo di portanza fino a 18 ton, tuttora vigente sulla SP101 "Standiana-Via Lunga", per il tratto compreso tra l'intersezione con via Valloncello e l'intersezione con l'innesto della Strada provinciale n. 101 DIR "Diramazione Standiana-Via Lunga" – Km 3+500, sul quale la Società, nell'anno 2013, era intervenuta con lavori di consolidamento della fondazione stradale, come prescritti dalla Provincia di Ravenna – Settore Lavori Pubblici – Servizio Strade e approvati con Provvedimento di Autorizzazione Unica n. 1714 del 22.05.2012;
- con nota PG 2022/190232 del 18.11.2022 la Società depositava, entro i termini concessi, documentazione integrativa;
- con nota PG 2022/193845 del 24.11.2022 ARPAE SAC di Ravenna convocava la seduta conclusiva telematica della Conferenza dei Servizi decisoria simultanea sincrona per il giorno 20.12.2022;
- con nota PG 2022/201029 del 07.12.2022 ARPAE SAC di Ravenna acquisiva agli atti documentazione integrativa volontaria a completamento di quanto già richiesto con nota PG

2022/171740 dalla Provincia di Ravenna Settore LL.PP. Servizio Strade, riguardante le caratteristiche dei mezzi, le frequenze di transito per ciascun percorso, comprensivo delle targhe degli stessi o, in mancanza, degli estremi delle ditte fornitrici le materie da conferire all'impianto, al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione temporanea al transito in deroga ai limiti di massa imposti dall'Ordinanza provinciale n. 15393 del 01/04/1996 e dell'espressione del parere di competenza;

- in data 19.12.2022 con PG 2022/206760 è pervenuta ulteriore documentazione integrativa volontaria, in risposta a richiesta informale dell'AUSL Servizio Veterinario inerente la modulistica per la procedura di Riconoscimento ai sensi dell'art. 24 del Regolamento UE n. 1069/2009;
- nella medesima data, 19.12.2022, è stato acquisito con PG 2022/207064 il documento "*2_2.1 relazione tecnica_rev02.pdf*" a correzione di un refuso;
- con successiva nota PG 2022/210022 del 22.12.2022 ARPAE SAC di Ravenna trasmetteva il verbale (PG 2022/209547) della seduta conclusiva contenente l'attestazione di chiusura dei lavori della Conferenza dei Servizi con approvazione della modifica della ricetta di alimentazione in invarianza dei flussi di traffico;
- i verbali delle Conferenze dei Servizi sono depositati agli atti della pratica SINADOC n. 2022/29910, di cui al presente provvedimento, presso ARPAE Servizio Autorizzazioni Concessioni di Ravenna;
- nel corso del procedimento autorizzativo, ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni ha acquisito i pareri/autorizzazioni/nulla osta e/o ogni altro atto di assenso comunque denominato ritenuto necessario, come di seguito riportato e conservati agli atti della pratica SINADOC n. 2022/29910:

Protocollo generale	Autorizzazioni/pareri/nulla osta	Ente competente al rilascio
PG 2022/207604 del 19.12.2022	RELAZIONE TECNICA La ditta Soc. agricola Campiano Biogas srl, nel sito di Via Valloncello gestisce un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (biogas di origine agro-industriale) da 999 kWe di potenza elettrica. L'azienda richiede una modifica non sostanziale dell'impianto, in invarianza della quantità totale annua di biomasse alimentate, modificando la ricetta di alimentazione incrementando l'utilizzo di deiezione avicola (stallatico in categoria 3 regolamento 1069/2009 e s.m.i), ed introducendo un nuovo SOA di categoria 3 costituito da siero di latte (latticello scotta acida) proveniente dalla centrale del latte di Cesena. Per tale modifica della ricetta l'azienda ha fatto istanza al S.V. della Ausl di Ravenna. Nella tabella sotto riportata viene posta a confronto la ricetta di alimentazione attuale e quella modificata su istanza della Campiano Biogas srl. Tabella ricetta esistente e modificata	ARPAE Servizio Territoriale

Colture dedicate	Attuale ton/a	Richiesto modifica ton/a	Differenza ton/a
Insilato di mais	11200	9.097	-2103
Insilato di sorgo	10	10	-
Insilato di tritiale	10	10	-
Insilato di orzo	10	10	-
Insilato di frumento	10	10	-
Arundo Donax	500	350	-150
Barbabietola	10	10	-
Sottoprodotti			
Sottoprodotti lavorazione cereali	90	60	-30
Frazione di cernita dei cereali	90	60	-30
Sottoprodotti lavorazione della soia	280	280	-
Sansa di oliva	330	330	-
Sansa di oliva (patè)	100	100	-
Scarti vegetali lavorazione ortaggi	3400	3400	-
Buccette di pomodoro	550	550	-
Melasso	90	60	-30
Pollina	3123	4466	+1343
Siero di latte (latticello scotta acida)	/	1500	+1500
Coadiuvanti	4	4	-
Acque ricircolo	1000	500	-500
Totale	20807	20807	0

In rosso sono evidenziati i decrementi ed in nero gli incrementi che si annullano lasciando la ricetta quantitativamente inalterata. Gli incrementi di biomassa come si è detto sono relativi alla deiezione avicola (+1343 t/a) SOA di Categoria 2 e siero di latte fino a 1500 t/a SOA Categoria 3.

Deiezione avicola

L'incremento della deiezione avicola è inserito nell'evoluzione di questi impianti che progressivamente, per quanto possibile, tendono a sostituire biomasse dedicate con sottoprodotti di origine agricola (vegetale) o animale.

L'impianto pur incrementando questa tipologia di biomassa, **mantiene inalterata la quantità massima di deiezione stoccata in trincea e coperta da telo pari a 1600 t come valore istantaneo.** Il S.V. della AUSL ha chiesto di definire, all'inizio di ogni anno, la posizione dello stoccaggio nelle trincee disponibili in modo da avere una precisa collocazione del deposito per l'annualità di utilizzo. Viene inoltre prescritta la sanificazione del cassone di trasporto con acido peracetico, compatibile con la gestione in trincea dei lavaggi e dei percolati che si generano da questa operazione. L'acido acetico risulta compatibile con la DA, non introducendo sostanze non di origine naturale nel ciclo di digestione anaerobica.

Il lavaggio/sanificazione effettuato nei pressi dello scarico in

	trincea deve riguardare il solo cassone di trasporto delle deiezioni, non deve in nessun modo interessare parti diverse del mezzo, nel quale caso i reflui di risulta non potrebbero essere avviati alla DA trattandosi di acque reflue industriali contenenti sostanze (ad esempio idrocarburi) non compatibili con la tipologia di impianto agro-industriale. L'introduzione di deiezione riduce di 2100 t/a ca. l'uso di biomassa dedicata (insilato di mais ceroso). <u>Siero di latte</u> Si tratta di un SOA di categoria 3, largamente utilizzato anche per l'alimentazione animale (suini) che viene introdotto data la sua fluidità direttamente dal mezzo di trasporto in prevasca utilizzando tubazioni flessibili. L'introduzione di questo sottoprodotto, a basso contenuto di sostanza secca e ricco di acqua consente una riduzione (-500 ton/a) di ricircolo di acque/digestato separato per mantenere fluida la massa all'interno dell'impianto di digestione anaerobica. La minimizzazione della movimentazione consente anche di non utilizzare la pastorizzazione preliminare all'introduzione nel biodigestore, su questo punto specifico si esprimerà per competenza il S.V. della Ausl. Il siero di latte fornito ha un contenuto di s.s. pari a 5-7%, proteine 0,30-0,70%, pH 4 – 6.5. Il serbatoio riscaldato da 50 m³, presente nell'insediamento verrà utilizzato per lo stoccaggio del melasso, integratore della ricetta utile a bilanciare in caso di necessità il rapporto C/N come donatore di zuccheri semplici. Rispetto a quanto richiesto inizialmente, pertanto, non vi è incremento del quantitativo totale di biomassa introdotta nell'impianto di DA, che rimane invariata per anno e pari a 20.807 t/a. Visto quanto sopra, questo Servizio esprime parere favorevole alla modifica della ricetta di alimentazione richiesta dalla Campiano Biogas srl, ricordando che al fine della prevenzione dell'impatto odorigeno dovranno essere rispettate le procedure gestionali previste soprattutto per quanto attiene la deiezione avicola ed i sottoprodotti agricoli facilmente deperibili.	
	Il rappresentante dell'AUSL della Romagna – Servizio Veterinario Dott. Zanotti (con delega PG 2022/206365 del 16.12.2022), in sede di Conferenza esprime parere favorevole all'introduzione del Sottoprodotto di Cat. 3 in alimentazione all'impianto	AUSL della Romagna – Sanità Animale e Igiene delle Produzioni Zootecniche
	Il rappresentante dell'AUSL della Romagna - Dipartimento Sanità Pubblica, Dott. Marco Golferà (con delega PG 2022/207696 del 20.12.2022) esprime in sede di Conferenza dei	AUSL della Romagna – Servizio Igiene Pubblica

	Servizi decisoria conclusiva Parere favorevole senza prescrizioni	
	La rappresentante del Comune di Ravenna Servizio Tutela Ambiente e Territorio Dott.ssa Silvia Ulazzi (con delega PG 2022/207289 del 19.12.2022) esprime in sede di Conferenza dei Servizi decisoria conclusiva Parere favorevole senza prescrizioni	Comune di Ravenna – Servizio Tutela Ambiente e Territorio
	La rappresentante del Comune di Ravenna, Servizio Strade Geom. Da Ros (con delega PG 2022/207141) esprime “ <i>parere favorevole alla conclusione positiva del procedimento in corso</i> ”.	Comune di Ravenna – Servizio Strade
PG 2022/203665 del 13.12.2022 e acquisito con PG 2022/206640 del 19.12.2022 controfirmato per accettazione dalla Società Campiano Biogas	Vista la nota, inoltrata da ARPAE nelle more del procedimento di cui all’ oggetto, in data 24/11/2022 (Prot. ARPAE PG/2022/193845 del 24/11/2022), ed assunta al Prot. Gen.. n. 31862 del 24/11/2022, e la successiva integrazione di cui al P.G. n. 33433 del 13/12/2022 (Prot. ARPAE PG/2022/201029 del 07/12/2022), relative alla richiesta di transito in deroga al limite di peso pari a 18 tonn., lungo un tratto della strada provinciale n. 101 "Standiana-Via Lunga", da parte della Società Agricola CAMPIANO BIOGAS S.r.l., con sede presso località Campiano di Ravenna, Via Violaro n. 2 – P.Iva/Cod. fiscale 02420330397; Visto che sulla suddetta strada provinciale n. 101 "Standiana-Via Lunga", vige il divieto di transito per veicoli di massa a pieno carico superiore a 18 tonn., nel tratto compreso fra le progressive km. 1+240 e km 3+500, di cui all' Ordinanza provinciale n. 15393 del 01/04/1996; Considerato che tale limite di peso è originato da esigenze tecniche volte a garantire la conservazione del corpo stradale che sorge su un sottofondo non adeguato, che ne determina continue deformazioni, cedimenti, fessurazioni e ormaiamenti del piano viabile, oltre che per motivazioni tecniche legate alla larghezza ridotta della carreggiata nel tratto interessato dalla ordinanza provinciale suddetta (variabile compresa tra 4,7/5,5 metri, escluse le banchine laterali); Considerato che in sede di Conferenza dei Servizi, svoltasi in modalità telematica il giorno 10 ottobre 2022, è emersa l’esigenza di approfondire alcuni aspetti relativi al transito dei mezzi di trasporto per l’esercizio dell’attività del proponente lungo la rete stradale provinciale, ed in particolare, lungo un tratto della strada provinciale n. 101 “Standiana-Via Lunga” compreso fra l’ intersezione con via Valloncello (Km. 3+298) e l’intersezione con l’innesto della Strada provinciale n. 101 DIR “Diramazione Standiana-Via Lunga” (Km 3+500), interessato dall’ Ordinanza provinciale n. 15393 del 01/04/1996 sopra citata; Valutata la documentazione presentata, con particolare riferimento alle caratteristiche dei mezzi in elenco; Vista la nota, Ns Prot. Gen. n. 25510 del 19/09/2022, trasmessa dall’ Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia dell’	Provincia di Ravenna – Settore Lavori Pubblici – Servizio Strade

	Emilia-Romagna (ARPAE), Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ravenna, relativa alla comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90 per il procedimento di cui all'oggetto; Visto che l'istanza di modifica non sostanziale è relativa alla necessità di aggiornare la ricetta di alimentazione dell'impianto rispetto all'ultima autorizzazione rilasciata da ARPAE con Det. Amb. 2019-2792 del 11/06/2019; Visto il parere provinciale del Settore Viabilità, nota P.G. n. 28247 del 19/10/2022 espresso nell'ambito del procedimento autorizzativo sopra citato; Considerato che l'impianto a biogas interessato è ubicato su terreno con accesso carraio esistente sulla strada comunale di via Valloncello; Considerato che dalla documentazione integrativa l'istanza di transito in deroga si riferisce al solo tratto stradale della SP 101 compreso tra l'innesto con la via Valloncello (Km. 3+298) e gli innesti con la SP n. 118 Dismano e la Strada provinciale n. 101 DIR "Diramazione Standiana-Via Lunga" (Km 3+500) per immettersi nella S.S. 3 bis Umbro Casentinese Romagnola - E45, in quanto i percorsi di conferimento delle materie si sviluppano lungo tali tracciati; Considerato che per il tratto stradale in esame (compreso tra l'intersezione con via Valloncello e l'intersezione con l'innesto della Strada provinciale n. 101 DIR "Diramazione Standiana-Via Lunga" - Km 3+500), risultano già eseguiti (nell'anno 2013) lavori di consolidamento della fondazione stradale così come prescritto nel parere allegato al Provvedimento di Autorizzazione Unica n. 1714 del 22/05/2012 del competente Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna; Considerato che la strada provinciale n. 101 "Standiana-Via Lunga" è classificata di categoria "C" ("Strade extraurbane secondarie"), con larghezze variabili della carreggiata (escluse le banchine laterali) comprese tra 4,7 e 5,5 metri (con particolare riferimento al tratto interessato dalla Ordinanza provinciale n. 15393 del 01/04/1996), e che la pavimentazione è costituita da tappeto d'usura in conglomerato bituminoso con alcuni tratti in "monostrato basaltico"; Considerati i flussi di traffico presenti sulla strada in esame; Considerato che l'istanza di modifica richiamata nell'oggetto non comporta incrementi del numero totale dei viaggi/anno per il trasporto delle biomasse verso l'impianto, in virtù della diminuzione dei viaggi di alcune tipologie di biomasse (in particolare insilato di mais) a fronte dell'incremento dei viaggi relativo all'attivazione del trasporto di siero di latte;	
--	---	--

	Stante la mancanza di percorsi alternativi per accedere all'impianto in esame; Considerate le portate relative al carico dei mezzi che si intendono utilizzare per il trasporto delle biomasse all' impianto, in generale di 20 tonn. e di 30 tonn. per il trasporto del siero di latte; Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, corretto ed integrato dal Decreto Legislativo n. 360 del 10.09.93 - del Nuovo Codice della Strada - concernenti i divieti, gli obblighi e le limitazioni relative alla circolazione; Visto l'art. 43 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni; VISTO l'art. 107 del D.lgs 267 del 18 agosto 2000, si autorizza il transito, in deroga al limite di portata, di cui all' Ordinanza provinciale n. 15393 del 01/04/1996 per veicoli di massa a pieno carico superiore a 18 tonn., lungo la S.P. n. 101 "Standiana-Via Lunga", lungo il SOLO tratto compreso tra il km. 3+298 (intersezione con via Valloncello) ed il km. 3+500 (intersezione con l'innesto della Strada provinciale n. 101 DIR "Diramazione Standiana-Via Lunga" e per la S.S. 3 bis E45), per gli autocarri a servizio della Società agricola CAMPIANO BIOGAS S.r.l., con sede presso località Campiano di Ravenna (RA) – P.I.V.A./Cod. fiscale 02420330397, provenienti o diretti verso il fondo situato in via Valloncello (intersezione con S.P. n. 101 al km. 3+298), per il periodo compreso tra il giorno 13/12/2022 ed il giorno 31/12/2023, salvo ulteriore proroga; <u>per i mezzi compresi nell'elenco allegato (Allegato B), oltre a quelli di fornitori diversi diretti o provenienti dall'impianto di Biogas, come riscontrabile dal relativo documento di trasporto.</u> Trasporti da effettuarsi alle condizioni e prescrizioni indicate nel sotto riportato allegato A), che costituisce parte integrante della presente autorizzazione, e dovrà essere restituito alla Provincia di Ravenna da parte del richiedente, appositamente sottoscritto per accettazione, La presente autorizzazione non esime dal possesso dei regolari documenti di circolazione rilasciati dal competente Ufficio locale della Motorizzazione Civile e, ove previste, dalle autorizzazioni a circolare di cui all'art. 57 del Codice della	
--	---	--

	Strada e relative prescrizioni tecniche. <i>Allegati: Foglio Condizioni</i> <i>Elenco targhe automezzi autorizzati – Allegato B)</i> ALLEGATO A Condizioni e prescrizioni alle quali gli autocarri a servizio della Società agricola CAMPIANO BIOGAS S.r.l., con sede presso località Campiano di Ravenna (RA), devono circolare per il transito in deroga ai limiti di portata, di cui all' Ordinanza provinciale n. 15393 del 01/04/1996 relativa al limite di massa a pieno carico superiore a 18 tonn., lungo la S.P. n. 101 "Standiana-Via Lunga", dal km. 3+298 (intersezione con via Valloncello) al km. 3+500 (intersezione con l'innesto della Strada provinciale n. 101 DIR "Diramazione Standiana-Via Lunga e per la S.S. 3 bis E45), provenienti o diretti verso il fondo situato in via Valloncello (intersezione con S.P. n. 101 al km. 3+298); 1. Il trasporto del materiale dovrà avvenire impiegando esclusivamente mezzi isolati o con rimorchio di massa complessiva non superiore a 44 t. e conformi ai limiti prescritti dall'art. 62 del Codice della Strada; 2. i veicoli e gli automezzi dovranno viaggiare a velocità moderata (max 40 km/ora) mantenendo tra essi una distanza non inferiore a m. 300 e dovranno ridurre la velocità, adottando le opportune cautele ed accorgimenti, nell'incrociare gli altri automezzi; 3. dovrà essere evitato nel modo più assoluto, adottando gli opportuni accorgimenti, che i veicoli, gli automezzi e gli autocarri depositino sul piano viabile fango od altro materiale evitando, inoltre, di circolare tenendo le ruote in banchina; 4. i trasporti dovranno essere interrotti in presenza di condizioni meteorologiche sfavorevoli (pioggia, neve, nebbia ecc.) ed in presenza di altre condizioni particolari, su semplice richiesta dei Funzionari del Servizio Manutenzione Strade della Provincia di Ravenna; 5. Il richiedente è considerato responsabile di eventuali ammaloramenti o danni al corpo stradale ed alla pavimentazione stradale che si dovessero manifestare lungo il tratto percorso a causa del transito dei mezzi in parola; 6. Quanto sopra convenuto non esime la Ditta dall'assoluto rispetto delle disposizioni di legge in materia, con particolare riferimento alle norme del vigente Codice della Strada. ALLEGATO B Condizioni e prescrizioni alle quali gli autocarri a servizio della Società agricola CAMPIANO BIOGAS S.r.l., con sede presso località Campiano di Ravenna (RA), devono circolare	
--	--	--

	per il transito in deroga ai limiti di portata, di cui all' Ordinanza provinciale n. 15393 del 01/04/1996 relativa al limite di massa a pieno carico superiore a 18 tonn., lungo la S.P. n. 101 "Standiana-Via Lunga", dal km. 3+298 (intersezione con via Valloncello) al km. 3+500 (intersezione con l'innesto della Strada provinciale n. 101 DIR "Diramazione Standiana-Via Lunga e per la S.S. 3 bis E45), provenienti o diretti verso il fondo situato in via Valloncello (intersezione con S.P. n. 101 al km. 3+298); <i>segue elenco targhe mezzi [omissis]</i>	
PG 2022/206973 del 19.12.2022	VISTA la nota, Ns P.G. n. 25510 del 19/09/2022, trasmessa dall'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE), Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ravenna, relativa alla comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90 e alla indizione della Conferenza dei Servizi decisoria simultanea sincrona per il giorno 10 ottobre 2022, ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 241/90 e ss.mm.ii.; CONSIDERATO che in sede di Conferenza dei Servizi, svoltasi in modalità telematica il giorno 10 ottobre 2022, è emersa l'esigenza di approfondire alcuni aspetti relativi al transito dei mezzi di trasporto per l'esercizio dell'attività del proponente lungo la rete stradale provinciale, ed in particolare, lungo un tratto della strada provinciale n. 101 "Standiana-Via Lunga" compreso fra l'intersezione con Via Valloncello (Km. 3+298) e l'intersezione con l'innesto della Strada provinciale n. 101 DIR "Diramazione Standiana-Via Lunga" (Km 3+500); VISTA la nota, Ns P.G. n. 28345 del 20/10/2022, trasmessa dall'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE), Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ravenna, relativa alla trasmissione del verbale della Conferenza dei Servizi decisoria simultanea sincrona del giorno 10 ottobre 2022, ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 241/90 e ss.mm.ii.; VISTA la nota della scrivente Amministrazione provinciale di Ravenna, P.G.. n. 28247 del 19/10/2022; CONSIDERATO che la ditta Campiano Biogas s.r.l., ha trasmesso formale richiesta di transito in deroga al limite imposto dalla vigente Ordinanza provinciale n. 15393 del 01/04/1996 sopra citata, con note P.G.. n. 31862 del 24/11/2022 (Prot. ARPAE PG/2022/193845 del 24/11/2022) e P.G. n. 33433 del 13/12/2022 (Prot. ARPAE PG/2022/201029 del 07/12/2022); CONSIDERATO che la scrivente Amministrazione provinciale di Ravenna ha rilasciato provvedimento, P.G. n. 33511 del 13/12/2022, di Autorizzazione temporanea al transito in deroga	Provincia di Ravenna – Settore Lavori Pubblici – Servizio Strade

	al limite di massa lungo la S.P. n. 101 “Standiana-Via Lunga”, SOLO per il tratto compreso tra il km. 3+298 (intersezione con Via Valloncello) ed il km. 3+500 (intersezione con l’innesto della Strada provinciale n. 101 DIR “Diramazione Standiana-Via Lunga” e per la S.S. 3 bis E45), per gli autocarri a servizio della Società agricola CAMPIANO BIOGAS s.r.l., provenienti o diretti verso il fondo situato in Via Valloncello (intersezione con S.P. n. 101 al km. 3+298), per il periodo compreso tra il giorno 13/12/2022 ed il giorno 31/12/2023, salvo ulteriore proroga; Precisando che la suddetta autorizzazione al transito in deroga, se le condizioni al contorno restano invariate, al suo scadere, potrà essere oggetto di istanza di proroga, previa verifica della compatibilità della stessa con le esigenze di conservazione e salvaguardia del patrimonio stradale provinciale; VISTA la nota, Ns P.G. n. 31862 del 24/11/2022, trasmessa dall’Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia dell’ Emilia-Romagna (ARPAE), Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ravenna, relativa alla indizione della Conferenza dei Servizi decisoria conclusiva simultanea sincrona per il giorno 20 dicembre 2022, ai sensi dell’art. 14-ter della Legge 241/90 e ss.mm.ii.; CONSIDERATO che dall’analisi della documentazione agli atti risulta che dalle modifiche alla ricetta proposte non deriva un significativo incremento dei flussi di traffico, in termini di numero complessivo di viaggi/anno. Per quanto sopra esposto si rilascia parere favorevole, per quanto di competenza, e fatti salvi i diritti di terzi, all’istanza in esame per la modifica non sostanziale del Provvedimento di Autorizzazione Unica n. 1714 del 22/05/2012 e successive modifiche.	
--	--	--

ATTESO CHE l’istanza presentata dalla Società Campiano Biogas Srl riguarda la modifica della ricetta di alimentazione dell’impianto di produzione di biogas, rispetto a quanto approvato con DET-AMB-2019-2792 del 11.06.2019 e la richiesta di Riconoscimento dell’impianto per l’utilizzo di Sottoprodotti di Origine Animale di Cat 2 e Cat 3 ai sensi del Regolamento UE n. 1069/2009, al fine dell’inserimento nella ricetta di alimentazione del siero di latte. La modifica della ricetta di alimentazione, revisionata nel corso dei lavori della Conferenza dei Servizi al fine di mantenere l’invarianza del Piano del Traffico, prevede:

Ricetta di alimentazione		
Tipologie di biomassa		Quantitativi t/a
	Insilato di mais	9.097 t/a
	Insilato di sorgo	10 t/a
	Insilato di frumento	10 t/a

Colture dedicate	Insilato di triticale	10 t/a
	Insilato di orzo	10 t/a
	<i>Arundo donax</i>	350 t/a
	Barbabietola	10 t/a
Sottoprodotti di trasformazione dei cereali	Sottoprodotti Lavorazione Cereali (crusca, cruschetto, tritello, farinaccio, ecc.)	60 t/a
	Frazione Cernita Cereali (semi di frumento, mais, sorgo, altri)	60 t/a
	Sottoprodotti lavorazione soia	280 t/a
Sottoprodotti della trasformazione delle olive	Sansa di oliva	330 t/a
	Sansa di oliva (paté)	100 t/a
Sottoprodotti della trasformazione di ortaggi vari	Scarti vegetali	3.400 t/a
Sottoprodotti della trasformazione del pomodoro	Buccette di pomodoro	550 t/a
Sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero: borlande, melasso, polpe di bietola esauste essiccate, suppressate fresche, suppressate insilate;	Melasso	60 t/a
Effluenti Zootecnici	Lettiera avicola	4.466 t/a
Sottoprodotti di lavorazione del latte	Siero di latte (nuova biomassa in ingresso)	1.500 t/a
Acqua di ricircolo		500 t/a
Coadiuvanti		4 t/a
TOTALE BIOMASSE IN INGRESSO		20.807 t/a

- un incremento della lettiera avicola (pollina) da **3.123 t/a** a **4.466 t/a**;
- l'introduzione del siero di latte (Sottoprodotto di Origine Animale di Cat. 3 ai sensi del Regolamento n. 1069/2009) per un quantitativo pari a **1.500 t/a**;
- la riduzione dei quantitativi autorizzati per alcune colture dedicate, in particolare di **2.103 t/a** per l'insilato di mais e di **150 t/a** di *Arundo donax*;
- la riduzione dei quantitativi autorizzati per alcuni sottoprodotti della lavorazione dei cereali (crusca, cruschetto, etc.) e della frazione cernita cereali (semi di frumento, mais, sorgo e altri) entrambi per **30 t/a**;
- la riduzione del quantitativo in ingresso di melasso per **30 t/a**;
- il mantenimento dei quantitativi previsti per gli insilati di sorgo, frumento, triticale, orzo e barbabietola, pari a **10 t/a** per ciascuna tipologia;
- il mantenimento dei quantitativi previsti per i sottoprodotti di lavorazione della soia pari a **280 t/a**;

- il mantenimento dei quantitativi previsti per i sottoprodotti di trasformazione delle olive, pari a **330 t/a** di sansa di olive e **100 t/a** di sansa di olive non palabile (paté);
- il mantenimento dei quantitativi di scarti vegetali provenienti dalla trasformazione di ortaggi vari pari a **3.400 t/a**;
- il mantenimento dei quantitativi previsti per i sottoprodotti della trasformazione del pomodoro pari a **550 t/a**;
- il mantenimento dei quantitativi di coadiuvanti pari a **4 t/a**;
- un quantitativo di acque di ricircolo pari a **500 t/a**;
- volumetria totale invariata e pari a **20.807,00 t/a**.

La gestione delle biomasse in ingresso, in ottemperanza alla DGR 1495/2011, prevede le seguenti modalità operative:

- insilamento in trincea: per il deposito delle biomasse con un tenore di sostanza secca inferiore al 40% che sono conservate abitualmente con la tecnica dell'insilamento;
- deposito in trincea: per il deposito delle biomasse con un tenore di sostanza secca superiore al 60%; in particolare, per lo stoccaggio della lettiera avicola (SOA Cat.2), la Società prevede la creazione di un box a tre lati all'interno di una delle 3 trincee a disposizione, formato da un lato dalla parete esistente in cemento e da ulteriori due lati laterali creati tramite la posa di new jersey per il contenimento laterale;
- alimentazione in prevasca: per il caricamento delle biomasse particolarmente fluide, con un tenore di sostanza secca inferiore al 25% che non possono essere depositate in trincea;
- alimentazione in tramoggia: per il caricamento delle biomasse di consistenza palabile, con un tenore di sostanza secca inferiore al 60% e non insilabili;

Le modalità operative e lo stoccaggio massimo temporaneo di deiezione avicola in impianto sono previste in invarianza rispetto a quanto già autorizzato con DET-AMB-2019-2792 del 11.06.2019;

In merito al Piano del Traffico previsto in invarianza rispetto a quanto autorizzato con DET-AMB-2019-2792 del 11.06.2019 è stato escluso il percorso che prevedeva il transito sulla SP 101 Standiana verso Mirabilandia- SS16.

DATO ATTO INOLTRE CHE:

- in merito alle verifiche antimafia in data 01.09.2022 è stata inoltrata richiesta di comunicazione ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 159/2011 alla Prefettura di Ravenna attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) prot. n. PR_RAUTG_Ingresso_0062316_20220901;
- il termine previsto dall'art. 88 comma 4 bis del D.Lgs. 159/2011 (30 gg.) è decorso e, considerato il mancato preavviso alla scrivente Amministrazione richiedente/procedente circa ulteriori verifiche di particolare complessità da svolgersi da parte della Prefettura di Ravenna, ARPAE SAC prende atto delle autocertificazioni redatte ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 159/2011, acquisite al PG 2022/206592 del 16.12.2022 attestanti l'assenza di situazioni ostative indicate dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 nei confronti di tutti i soggetti ai sensi all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011;
- la Società ha come oggetto sociale, *“la gestione e la conduzione di terreni agricoli, sia di proprietà della Società stessa, che avuti in gestione in affitto, comodato o a qualsiasi altro titolo. La Società svolgerà attività nel rispetto dei limiti fissati dall'Art. 2135 C.C., di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata alla vendita tramite la costruzione, acquisizione, e gestione di impianti fotovoltaici, a biogas, a biomasse solide o ad olio vegetale e/o da qualsiasi altra fonte prevista e compatibile da quanto disposto dal succitato art. 2135 C.C.. [omissis]”*;
- in termini di quadro autorizzativo non vi sono autorizzazioni da sostituire in quanto la proposta di modifica non incide su aspetti edilizi; il presente Atto ricomprende l'Autorizzazione al transito in deroga al limite di massa lungo un tratto della S.P. n. 101 *“Standiana-Via Lunga”* rilasciata dalla Provincia di Ravenna Settore Lavori Pubblici – Servizio Strade e sottoscritta per accettazione dalla Società Campiano Biogas Srl ed acquisita al PG 2022/206640 del 19.12.2022;

- nel caso di specie trattasi di modifica non sostanziale che non incrementa la potenza dell'impianto;
- ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 14.05.2019 *"Servizio Pianificazione e controllo Direzionale. Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE"*, il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori e non ricade nei casi di esenzione;
- ai fini del procedimento di Autorizzazione Unica è stato preso in considerazione il progetto definitivo dell'opera che è agli atti di ARPAE Servizio autorizzazioni e Concessioni di Ravenna alla Pratica SINADOC 2022/29910;

RITENUTO CHE:

- il progetto energetico, in armonia con gli indirizzi della politica energetica regionale, nazionale e dell'Unione Europea, ha come obiettivo il conseguimento di un assetto produttivo a più alta efficienza energetica, migliorando il rendimento energetico dei processi;
- dall'esame degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti non sono emersi vincoli che precludano la realizzazione delle modifiche alla ricetta di alimentazione, fermo restando il rispetto delle prescrizioni indicate nel presente Atto e il rispetto della normativa vigente;
- l'utilizzo in incremento di deiezioni zootecniche di origine avicola in sostituzione di insilati non comporta ulteriori elementi di criticità in relazione alle matrici ambientali analizzate che possano precludere l'autorizzazione delle modifiche all'impianto;

DATO ATTO che il provvedimento di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. e dell'art 14 bis comma 2 lettera c) della L. 241/1990 e s.m.i. deve essere rilasciato entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, fatte salve le sospensioni dei termini per eventuali richieste di integrazioni, ovvero entro il 21.01.2023 come meglio descritto nella seguente tabella:

Avvio del procedimento - presentazione istanza	15.09.2022
Sospensione dei termini del procedimento per acquisizione documentazione integrativa	19.10.2022
Deposito documentazione integrativa	18.11.2022
Termine per la conclusione del procedimento (90 gg)	21.01.2023

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31.12.2015;

DATO ATTO che, ai sensi del D. Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento Dott.ssa Antonella Gagliardi, Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna

DETERMINA

- 1. DI MODIFICARE** l'Autorizzazione Unica n. 1714 del 22.05.2012 e successive modifiche ed integrazioni Provvedimento n. 3107 del 20.09.2012, Provvedimento n. 534 del 14.02.2013, Provvedimento n. 2873 del 29.09.2014, DET-AMB-2016-2004 del 24.06.2016 e DET-AMB-2019-2792 del 11.06.2019, rilasciati alla Società Agricola Campiano Biogas Srl con sede legale in via Violaro n. 2, Comune di Ravenna (Partita IVA 02420330397), ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.,

per l'impianto a fonte rinnovabile (biogas) di potenza di 999 kWe sito in Comune di Ravenna, località Campiano, via Valloncello snc, in conformità al progetto approvato dalla Conferenza di Servizi e composto dagli elaborati depositati agli atti alla pratica SINADOC n. 2022/29910 limitatamente alla modifica della ricetta di alimentazione per l'aumento delle deiezioni avicole e l'introduzione di sottoprodotto di Cat. 3 del Reg. UE n. 1069/2009 come di seguito riportata:

Ricetta di alimentazione		
Tipologie di biomassa		Quantitativi t/a
Colture dedicate	Insilato di mais	9.097 t/a
	Insilato di sorgo	10 t/a
	Insilato di frumento	10 t/a
	Insilato di triticale	10 t/a
	Insilato di orzo	10 t/a
	<i>Arundo donax</i>	350 t/a
	Barbabietola	10 t/a
Sottoprodotti di trasformazione dei cereali	Sottoprodotti Lavorazione Cereali (crusca, cruschetto, tritello, farinaccio, ecc.)	60 t/a
	Frazione Cernita Cereali (semi di frumento, mais, sorgo, altri)	60 t/a
	Sottoprodotti lavorazione soia	280 t/a
Sottoprodotti della trasformazione delle olive	Sansa di oliva	330 t/a
	Sansa di oliva (paté)	100 t/a
Sottoprodotti della trasformazione di ortaggi vari	Scarti vegetali	3.400 t/a
Sottoprodotti della trasformazione del pomodoro	Buccette di pomodoro	550 t/a
Sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero: borlande, melasso, polpe di bietola esauste essiccate, suppressate fresche, suppressate insilate;	Melasso	60 t/a
Effluenti Zootecnici	Lettiera avicola	4.466 t/a
Sottoprodotti di lavorazione del latte	Siero di latte (nuova biomassa in ingresso)	1.500 t/a
Acqua di ricircolo		500 t/a
Coadiuvanti		4 t/a
TOTALE BIOMASSE IN INGRESSO		20.807 t/a

2. **DI STABILIRE CHE** la presente autorizzazione, ai sensi dell'art.12, comma 1 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. ed in forza di quanto dettato dalla L.R. 26/04, art.16, comma 2, lettera b), non sostituisce alcuna autorizzazione e pertanto non incide sui termini di rinnovo/scadenza già fissati con i precedenti atti autorizzativi;
3. **DI STABILIRE CHE** la presente autorizzazione, ai sensi dell'art.12, comma 1 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. ed in forza di quanto dettato dalla L.R. 26/04, art. 16, comma 2, lettera b), ricomprende:
 - **Allegato 1** - Autorizzazione al transito in deroga al limite di massa lungo un tratto della S.P. n. 101 "*Standiana-Via Lunga*" acquisita al PG 2022/206640 del 19.12.2022;
4. **DI STABILIRE CHE** la Società Campiano Biogas Srl sia tenuta a comunicare ad ARPAE SAC di Ravenna la data di modifica della ricetta approvata con il presente Atto e ad aggiornare la Comunicazione di utilizzo agronomico entro 20 gg dall'impiego della nuova ricetta di alimentazione;
5. **DI STABILIRE CHE** la modalità di gestione delle biomasse, in conformità a quanto previsto dalla DGR 1495/2011, saranno le seguenti:
 - a) insilamento in trincea: per il deposito delle biomasse con un tenore di sostanza secca inferiore al 40% e che sono conservate abitualmente con la tecnica dell'insilamento;
 - b) deposito in trincea: per il deposito delle biomasse con un tenore di sostanza secca superiore al 60%; in particolare, per lo stoccaggio della lettiera avicola (SOA Cat.2), la Società prevede la creazione di un box a tre lati all'interno di una delle 3 trincee a disposizione, formato da un lato dalla parete esistente in cemento e da ulteriori due lati laterali creati tramite la posa di new jersey per il contenimento laterale;
 - c) alimentazione in prevasca: per il caricamento delle biomasse particolarmente fluide (siero di latte) con un tenore di sostanza secca inferiore al 25% e che non possono essere depositate in trincea;
 - d) alimentazione in tramoggia: per il caricamento delle biomasse di consistenza palabile, con un tenore di sostanza secca inferiore al 60% e non insilabili;
6. **DI STABILIRE CHE** la lettiera avicola avente una percentuale di S.S. > 60%, prevista in alimentazione all'impianto di digestione anaerobica per un quantitativo in aumento a 4.466 t/a potrà essere depositata in trincea per la quantità **massima istantanea stoccabile di 1600 t**;
7. **DI STABILIRE CHE** la Società Campiano Biogas Srl dovrà all'inizio di ogni anno comunicare all'AUSL Servizio Veterinario e ad ARPAE quale delle 3 trincee sarà utilizzata sia per la gestione della lettiera avicola confinata con new jersey e coperta con telone che per il lavaggio e disinfezione esclusiva del cassone di trasporto del sottoprodotto, senza interessare ruote, motore ed organi della trasmissione dei mezzi dovrà essere impiegata esclusivamente una soluzione di acido peracetico;
8. **DI STABILIRE CHE** la Società Campiano Biogas Srl dovrà trasmettere ad ARPAE la documentazione rilasciata dall'AUSL Servizio Veterinario, afferente il Riconoscimento in base all'art. 24 del Regolamento (CE) n. 1069/2009 comprensiva del manuale di autocontrollo in base all'art 29 del medesimo Regolamento;
9. **DI STABILIRE CHE** per l'utilizzo dei coadiuvanti, in invarianza rispetto ai quantitativi autorizzati con DET-AMB-2019-2792 del 11.06.2019, dovrà essere mantenuto il registro annuale delle quantità di "integratori" utilizzati e dovrà essere trasmesso ad ARPAE SAC entro il 15 febbraio;
10. **DI ESCLUDERE** dai percorsi precedentemente autorizzati il tratto che prevedeva il transito sulla SP 101 Standiana verso Mirabilandia - SS16;

11. **DI DICHIARARE** che per la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 88, comma 4bis, del D.Lgs. 159/2011, vige la condizione risolutiva e pertanto, in caso di esito sfavorevole delle verifiche antimafia, la stessa verrà revocata;
12. **DI DARE ATTO** che, il rilascio della presente autorizzazione non pregiudica in alcun modo i diritti di terzi e le competenze di altri Enti/Amministrazioni, che sono fatti salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori;
13. **DI DICHIARARE** che ogni ulteriore modifica dell'impianto dovrà essere assoggettata al provvedimento autorizzativo, con le modalità definite dalla vigente normativa;
14. **DI STABILIRE** che la Società Campiano Biogas Srl dovrà impegnarsi a fornire comunicazione ad ARPAE SAC di Ravenna e al Comune di Ravenna della cessazione dell'esercizio dell'impianto, nonché comunicazione di inizio e fine lavori di dismissione dell'impianto. La garanzia finanziaria verrà svincolata secondo i termini di legge;
15. **DATO ATTO** che, ai fini del rilascio del presente provvedimento, soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e s.m.i., è stata acquisita con PG 2022/149851 del 14.09.2022 la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Legale Rappresentante Società Campiano Biogas Srl con cui ha provveduto a trasmettere il seguente numero seriale identificativo della marca da bollo del valore di 16,00 euro (diconsi sedici/00 euro): 01201976713886 con data di emissione 07.01.2022;
16. **DATO ATTO** che, ai fini della conclusione del presente procedimento, il termine stabilito per la conclusione del procedimento, come indicato nel preambolo, è stato rispettato;
17. **DI DARE ATTO** che il progetto definitivo presentato dal richiedente in allegato alla domanda di autorizzazione è agli atti presso ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna (pratica SINADOC n. 2022/29910);
18. **DI CONFERMARE** tutte le condizioni, obblighi e prescrizioni indicati nei provvedimenti autorizzativi precedentemente rilasciati, per quanto non in contrasto con quanto stabilito nel presente atto;
19. **DI DARE ATTO** che i compiti di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni ed i limiti impartiti sono affidati ai Servizi Territoriali di ARPAE per gli aspetti ambientali e che, per i restanti aspetti, restano ferme le competenze di controllo di ogni Ente in merito ai propri compiti di istituto;
20. **DI TRASMETTERE** il presente atto alla Società Campiano Biogas Srl con sede legale in Comune di Ravenna via Violaro n. 2 (P.IVA 02420330397) e ai componenti della Conferenza dei Servizi;
21. **DARE ATTO** che contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di ARPAE;

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
(Dott. Ermanno Errrani)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.